



COMUNE DI VAL DI NIZZA
Provincia di Pavia
Tel.0383-578018 / 0383-578201
E-mail: tecnico@comune.valdinizza.pv.it
E-mail certificata comune.valdinizza@legalpec.it
P.I. 00341480184

ORDINANZA N. 10/2024

del 12.11.2024 Prot. 3581/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotta aderenza per i pneumatici non adeguati montati sui veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve e di spargimento di materiale antighiaccio sulla rete stradale di competenza;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU \ 1580 – del 16.01.2013;

ORDINA

Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, quale specifica categoria dei motoveicoli, e le macchine agricole, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano sull'intera rete viaria di competenza di questo Ente, debbano essere muniti di pneumatici invernali, ovvero debbano avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Che nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori ed i motocicli circolino solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade, oltre che in assenza di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2 (per la classificazione dei veicoli si veda l'Allegato 1 alla presente Ordinanza). Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo le disposizioni della Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

Il Personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, e suo Regolamento DPR 495/1992 è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lombardia, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
FRANCO CAMPETTI